

CHIARIMENTI

- 1) La marca dei pneumatici fornita può essere differenziata per il trasporto pesante rispetto alle macchine operatrici;
- 2) Per la ratio delle disposizioni contenute all'art. 68 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. che va ricondotta alla necessità di rispettare il principio della più ampia partecipazione alle gare, G.A.I.A. S.p.A. non può fornire alcun elenco di marche di pneumatici considerate primarie né esprimere qualsivoglia preferenza per i produttori, tuttavia la dicitura "primarie" del C.S.A. è stata inserita affinché siano individuate da parte delle ditte offerenti, marche che possano soddisfare tutti i requisiti richiesti dal capitolato stesso;
- 3) Il contributo PFU (tassa di smaltimento pneumatici) è considerato escluso dal prezzo offerto, ma a carico della ditta offerente. Il contributo è da ritenersi scorporato dal prezzo offerto in quanto suscettibile di variazioni nel tempo di durata dell'appalto;
- 4) Nella tabella A dell'art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto, la misura del pneumatico per autocarro trasporto pesante riportata nell'ultima riga, per mero errore materiale, anziché essere 295/60 è invece la seguente : **295/60 R 22,5**;
- 5) Nella tabella B del medesimo articolo di cui al punto precedente, relativamente alla misura del pneumatico per macchina operatrice industriale (17,5x25) vi è un'incompletezza per mero errore materiale e quindi l'indice di carico e il codice di velocità risultano essere: **191 A2**;
- 6) Nella Tabella B dell'allegato B "modello di offerta economica" ed in particolare nella 3° colonna, il "consumo annuo stimato" è da intendersi invece "**Consumo stimato in anni tre**";
- 7) Nell'ultima colonna dell'allegato B "offerta economica" voce "costo totale annuale scontato" è da intendersi "costo triennale scontato" senza moltiplicare x 2.
